

COMUNE DI LOIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE

N.159

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE - ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023

L'anno **2023** , addì **DICIASSETTE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **14:30** nella Casa Comunale, con partecipazione dei componenti in videoconferenza.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

1) MORGANTI FABRIZIO	SINDACO	SI
2) BENNI EMANUELA	VICE SINDACO	SI
3) BARTOLOMEI CORRADO	ASSESSORE	NO
4) LADINETTI LUCA	ASSESSORE	SI
5) MENETTI LAURA	ASSESSORE	SI

Partecipa il Segretario Comunale LETIZIA RISTAURI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **FABRIZIO MORGANTI SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

COMUNE DI LOIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000,
N° 267

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE -
ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA

Si esprime parere favorevole.

Loiano, 17/11/2023

IL RESPONSABILE DI AREA
GAMBERINI EVA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole.

Loiano, 17/11/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ROSSETTI CINZIA

OGGETTO:

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE
- ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 91 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 gli Enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi,
- a norma dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) ha sostituito ed abrogato le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 50/2016;

VISTI in particolare:

- l'art. 45 del sopraccitato decreto che introduce e disciplina gli incentivi per funzioni tecniche prevedendo testualmente che:
"1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.
3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti

concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale.

5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.

6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:

- a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;*
- b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;*
- c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.*

7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:

- a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;*
- b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;*
- c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.*

8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai loro dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.”;

DATO ATTO che le attività indicate nell'allegato I.10 sopra richiamato sono le seguenti:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del pro-getto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 159 DEL 17/11/2023

- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario);

PRESO ATTO che:

- la nuova disciplina prevista dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 è entrata in vigore il primo aprile 2023 e ha acquistato efficacia a partire dal primo luglio 2023,
- il termine di cui al sopra citato art. 45 comma 3 ha carattere ordinario e non perentorio;

VISTO:

- l'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 "Principio del risultato", in base al quale è necessario che la corresponsione dell'incentivo avvenga subordinatamente all'accertamento e attestazione dell'effettivo svolgimento delle specifiche funzioni/attività tecniche svolte dal dipendente, applicando eventuali riduzioni nel caso di ingiustificati ritardi od aumento dei costi rispetto al previsto,
- l'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 45, in base al quale, in luogo dell'incentivo in oggetto, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti, escludendo pertanto qualsiasi forma di sovraincentivazione,
- la sentenza n. 10222 del 28 maggio 2020 della Corte di Cassazione - Sezione del Lavoro Civile la quale ha previsto che l'incentivo spetti per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura;

DATO ATTO che la nuova disciplina prevede le seguenti principali differenze rispetto alla normativa previgente:

- possibilità di incentivare anche l'attività di progettazione,
- possibilità di erogare l'incentivo non solo in caso di appalti ma anche per le altre procedure, compresi gli affidamenti diretti,
- elevazione del tetto retributivo individuale,
- possibilità di incremento dell'incentivo per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto;

DATO ATTO inoltre che la diversa formulazione della disposizione in esame non appare dirimente ai fini dell'esclusione o meno degli incentivi per le funzioni tecniche dal fondo delle risorse decentrate, così come affermato anche dalla Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. n. 225928 del 12 settembre 2023, secondo cui l'inclusione degli incentivi funzioni tecniche nel fondo per le risorse decentrate trova fondamento nel combinato disposto:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 159 DEL 17/11/2023

- dell'articolo 2, comma 3, terzo periodo del decreto legislativo n. 165/2001 e nell'articolo 79, comma 2, lettera a) del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 novembre 2022, che stabilisce che *"l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi (...)"*,
- dell'articolo 67, comma 3, lettera c) del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Funzioni locali 22 maggio 2018, che prevede, nell'alimentazione delle risorse variabili del fondo risorse decentrate, le *"risorse derivanti da disposizione di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge"*;

RICHIAMATO il vigente Regolamento disciplinante gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 27/06/2023;

VISTA l'allegata bozza del nuovo Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 45;

RITENUTO opportuno approvare il Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, abrogando nel contempo il vigente regolamento disciplinante gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 27/06/2023;

DATO ATTO della competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che è *"di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi"*;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli ed unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di abrogare il vigente regolamento disciplinante gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 27/06/2023;
3. di comunicare il presente atto ai responsabili di Area ed all'ufficio personale.

Successivamente, a seguito di apposita votazione resa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 quarto comma del D.Lgs 267/2000.

OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE - ART. 45 DEL
D.LGS. 36/2023



Comune di Loiano

Città Metropolitana di Bologna

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE
GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI
TECNICHE**

ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 159 del 17/11/2023

Il presente regolamento forma parte integrante del vigente regolamento disciplinante l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Loiano.

INDICE

- Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Gruppo di lavoro
- Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 6 - Centrali di committenza
- Art. 7 - Quota del 20 per cento
- Art. 8 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 9 - Disciplina delle varianti
- Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
- Art. 11 - Principi in materia di valutazione
- Art. 12 - Attività articolate e singole
- Art. 13 - Assegnazioni coincidenti di più attività
- Art. 14 - Attività del personale dirigenziale
- Art. 15 - Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi
- Art. 16 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 17 - Informazione e confronto

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

Art. 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture **solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.**
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - responsabile unico del progetto - RUP;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;

- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3

Gruppo di lavoro

1. L'Ente individua con apposito provvedimento del segretario comunale, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di

ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.

8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;

b) i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00;

c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;

d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.

e) i lavori in amministrazione diretta.

2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

Art. 6

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, in base alla convenzione sottoscritta il 09/09/2015 rep 13 dell'Unione dei Comuni Savena Idice, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 5% di quanto previsto per le singole attività dal presente Regolamento, e comunque nei limiti previsti all'art 45 c.8 del Dlgs 36/2023.

2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra

quelle di cui all'art. 2, c. 2.

3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale in forza della suddetta convenzione.

Art. 7

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del responsabile di cui all'art. 18;
- la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- hardware e software più performanti rispetto agli esistenti, al fine del costante miglioramento dell'efficienza dell'attività complessiva dell'Ente.

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Art. 8

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Servizi /Forniture	
Fino alla soglia comunitaria stabilita in € 140.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore)	Percentuale del 1,2%

oltre la soglia comunitaria fino a 750,000	Percentuale del 1,00%
Oltre 750000	Percentuale del 0,90%

Lavori Pubblici	
<u>nuove opere e lavori a rete</u> (strade, fognature, linee elettriche, ecc.) con importo superiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.382.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore)	Percentuale del 1,45%
nuove opere e lavori a rete con importo pari o inferiore alla soglia comunitaria e pari o superiore a Euro 1.000.000,00:	Percentuale del 1,65%
nuove opere e lavori a rete con importo inferiore a Euro 1.000.000,00	Percentuale del 2%
<u>nuove opere e lavori puntuali</u> (edifici, opere d'arte ecc.) con importi superiori alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.382.000,00 e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore	Percentuale del 1,60%
nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d'arte ecc.) con importo pari o inferiore alla soglia comunitaria stabilita e pari o superiore a Euro 1.000.000,00	Percentuale del 1,80%
nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d'arte ecc.) con importi inferiori a Euro 1.000.000,00	Percentuale del 2,00%
<u>interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo</u> di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana con importi pari o inferiori ad Euro 1.000.000,00	Percentuale del 2%
interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana con importi superiori a Euro 1.000.000,00	Percentuale del 1,70%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione (gli importi relativi all'attività di direttore dell'esecuzione verranno suddivisi nelle annualità del contratto).

Art. 9

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo

delle maggiori somme stanziare rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi/forniture e lavori, sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nelle tabelle sottostanti, definite in relazione alle specifiche attività da svolgere:

Forniture e Servizi	Percentuale
Responsabile unico del progetto	30%
Programmazione della spesa (programma triennale acquisti e servizi)	2%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	5%
Predisposizione e controllo dei documenti di gara e contrattuali	15%
Direttore dell'esecuzione e sui eventuali collaboratori	28% da ripartire con eventuali collaboratori
Certificato di regolare esecuzione	20%
Totale	100,00%

Lavori	Percentuale
Responsabile unico del progetto	18%
Programmazione della spesa per investimenti (Programma triennale lavori pubblici ed elenco annuale)	1%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	2%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	2%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	10%
Redazione del progetto esecutivo	15%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5%
Predisposizione e controllo dei documenti di gara e contrattuali	10%
Direttore dei lavori e sui eventuali collaboratori	20% da ripartire con eventuali collaboratori
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	5%

Collaudo tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico/funzionali	10%
Totale	100,00%

2. Le percentuali indicate nelle tabelle sono destinate ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, non è consentito riparametrare le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti.

Art. 11

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote delle tabelle di cui al precedente articolo 10. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 16.

4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal responsabile al Sindaco, al Segretario comunale e al Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 12

Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica,

l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 13

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 14

Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale, mentre spetta anche ai titolari di incarichi di Elevata Qualificazione .

Art. 15

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. In caso di ingiustificati incrementi di tempi e di costi rispetto a quanto previsto, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, verranno applicate le riduzioni dell'incentivo in relazione alla specifica attività, secondo la tabella seguente

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	In proporzione alla percentuale di aumento dei tempi di esecuzione	Min 10%
		Max 50%
Costi di realizzazione	In proporzione alla percentuale di aumento dei costi	Min 10%
		Max 60%

In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi verrà applicata la riduzione percentuale maggiore, escludendo quindi la cumulabilità.

2. In dettaglio si precisa che

- nel caso di ritardi nel cronoprogramma approvato o di incremento dell'importo lordo dei lavori e/o acquisti e servizi, per fatti imputabili ai destinatari dell'incentivo, su proposta motivata del RUP, il Responsabile competente accerta l'imputabilità del ritardo sui tempi o dell'incremento dell'importo dei lavori, applicando nel provvedimento di liquidazione dell'incentivo

- In fase di progettazione l'incremento dei tempi verrà valutato in base ai tempi

prefissati per l'approvazione del progetto e all'esito della validazione del progetto e la riduzione è applicata all'incentivo riferito ai progettisti ed al RUP ed ai loro collaboratori

- in fase di affidamento l'incremento dei tempi verrà valutato in base ai tempi prefissati per l'avvio delle procedure di affidamento la riduzione è applicata all'incentivo riferito all'attività di predisposizione dei documenti di gara e validazione del progetto ed al RUP ed ai loro collaboratori

- in fase di esecuzione l'incremento dei tempi verrà valutato in base al rispetto dei tempi contrattuali della ditta affidataria, e la riduzione applicata all'incentivo riferito alla direzione lavori e/o dell'esecuzione ed al RUP ed ai loro collaboratori

- La riduzione non è applicata al Direttore dei lavori o dell'esecuzione e ai suoi collaboratori in caso definitivamente accertato di "ERRORE PROGETTUALE".

3. Qualora il procedimento relativo al singolo intervento sia interrotto per cause non imputabili al personale incentivato, l'incentivo viene corrisposto solo per le attività già eseguite e acquisite dall'amministrazione prima dell'interruzione, salvo il caso di mancato rispetto di tempi dettati dalla fonte di finanziamento dell'opera che precludano l'avvio dell'affidamento.

4 Non costituiscono cause di decurtazione dell'incentivo:

a) incrementi di costo e variazioni del cronoprogramma correlati alle modifiche contrattuali di cui all'art. 120, comma 1 del Codice ;

b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato.

c) ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico e/o a soggetti esterni incaricati.

Art. 16

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal segretario comunale, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso. Le somme dovranno essere incluse nel fondo risorse decentrate dell'anno in cui l'incentivo risulta maturato, come da vigente CCNL Funzioni Locali, e la liquidazione delle stesse potrà avvenire solo previa contrattazione decentrata integrativa.

3. Ai fini della liquidazione il responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:

- il tipo di attività assegnata/da svolgere;

- la percentuale realizzata nell'anno di competenza;

- i tempi previsti e i tempi effettivi;

- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

La scheda è controfirmata dal dipendente interessato.

Art. 17

Informazione e confronto

1. L'Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 18

Disposizioni transitorie e finali

1. Con riferimento ai lavori servizi e forniture in corso, il presente Regolamento si applica:

- ai progetti di opere e lavori pubblici approvati successivamente alla data di approvazione del presente regolamento o il cui bando sia stato pubblicato successivamente alla data di approvazione del presente regolamento, precisando che nel quadro economico dell'opera o lavoro oggetto del bando la quota di incentivo deve essere aggiornata di conseguenza;

- alle attività riferite all'acquisizione di beni e di servizi le cui procedure di affidamento siano state avviate successivamente alla data di approvazione del presente regolamento o i bandi siano stati pubblicati successivamente alla data di approvazione del presente regolamento precisando che la quota di incentivo deve essere inserita nel quadro economico oggetto del bando.

2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

COMUNE DI LOIANO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 159 del 17/11/2023

OGGETTO:

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE - ART. 45
DEL D.LGS. 36/2023**

Letto, approvato e sottoscritto.

FIRMATO
IL SINDACO
MORGANTI FABRIZIO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
RISTAURI LETIZIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).